



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Primo regolamento approvato con DCC n. 43 del 21.04.1983
Sostituito con DCC n. 07 del 27.02.1996
modificato e integrato con DCC n. 37 del 08.09.2004
modificato e integrato con DCC n. 106 del 29.12.2009

SOMMARIO

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 01 | Obiettivo dei Servizi Socio-Assistenziali | pag. 02 |
| Art. 02 | Aree di Attività | pag. 02 |
| Art. 03 | Interventi | pag. 03 |
| Art. 04 | Servizi disciplinati | pag. 03 |
| Art. 05 | Disponibilità dei servizi | pag. 04 |
| Art. 06 | Elementi lo stato di bisogno | pag. 04 |
| Art. 07 | Commissione per esame domande | pag. 05 |
| Art. 08 | Commissione Comunale per i Servizi Sociali ed Anziani | pag. 05 |
| Art. 09 | Compiti della Commissione | pag. 06 |
| Art. 10 | Natura giuridica | pag. 06 |
| Art. 11 | Funzionamento | pag. 07 |
| Art. 12 | Finanziamento dei Servizi | pag. 07 |
| Art. 13 | Interventi di verifica dei Servizi | pag. 07 |
| Art. 14 | Informazione e Segretariato Sociale | pag. 08 |
| Art. 15 | Assistenza Economica | pag. 08 |
| Art. 16 | Assistenza Domiciliare | pag. 09 |
| Art. 17 | Assistenza Abitativa | pag. 10 |
| Art. 18 | Abbattimento Barriere Architettoniche con riferimento ad edifici pubblici di carattere collettivo sociale | pag. 11 |
| Art. 19 | Abbattimento di Barriere per soggetti portatori di handicaps relativi al linguaggio, alla comunicazione sonora alla comunicabilità visiva | pag. 12 |
| Art. 20 | Iniziative per l'inserimento lavorativo di soggetti handicappati | pag. 12 |
| Art. 21 | Servizio di assistenza per le forniture di sussidi tecnici per il mantenimento nel normale ambiente di vita | pag. 13 |
| Art. 22 | Contributi per l'acquisto di automatismi di guida da applicare ad autovetture o per l'acquisto di motocicli già predisposti | pag. 14 |
| Art. 23 | Servizio di mensa e lavanderia | pag. 14 |
| Art. 24 | Servizio prestito protesi | pag. 15 |
| Art. 25 | Servizio soggiorni vacanza | pag. 15 |
| Art. 26 | Inserimento occupazionale anziani | pag. 16 |
| Art. 27 | Servizi residenziali aperti | pag. 17 |
| Art. 28 | Assistenza connessa a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria | pag. 18 |
| Art. 29 | Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo | pag. 19 |
| Art. 30 | Interventi socio-assistenziali a favore di minori | pag. 19 |
| Art. 31 | Assistenza sociale a favore di soggetti appartenenti a specifiche categorie di invalidi indicati da leggi speciali | pag. 20 |
| Art. 32 | Interventi assistenziali in favore di profughi | pag. 20 |
| Art. 33 | Volontariato | pag. 21 |
| Art. 34 | Registro del volontariato | pag. 21 |

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 1

OBIETTIVI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi del D.P.R. n° 616 del 1977 e delle leggi regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali avendo di mira i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto dei soggetti a non essere sradicati dalle proprie famiglie e dalle proprie comunità locali;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze e garantendo diritti per gli utenti;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti da età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

Art. 2

AREE DI ATTIVITA'

I servizi sociali ineriscono alle seguenti aree di attività:

- a) interventi di prevenzione e promozione sociali;
- b) interventi di sostegno alle persone ed alle famiglie;
- c) interventi sostitutivi della famiglia o alternativi ad esse;

Art. 3

INTERVENTI

L'assistenza sociale si articola nei sottoelencati interventi:

- a) prevenzione
- b) formazione sociale
- c) informazione e segretariato sociale
- d) assistenza alla maternità ed infanzia
- e) servizi per il tempo libero
- f) tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri
- g) sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione
- h) formazione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani
- i) eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione
- j) assistenza economica
- k) assistenza domiciliare
- l) soddisfacimento delle esigenze abitative
- m) emergenze e pronto intervento
- n) intervento socio-assistenziale a favore dei minori
- o) servizio di affidamento familiare
- p) ospitalità nelle strutture residenziali
- q) centri diurni
- r) servizi semiresidenziali
- s) servizi di assistenza scolastica
- t) servizio di trasporto domiciliare
- u) ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno

Art. 4

SERVIZI DISCIPLINATI

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- le modalità istruttorie necessarie alla erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità relative all'accertamento delle condizioni e dei requisiti degli utenti, nonché l'individuazione degli uffici competenti;
- la durata massima delle prestazioni e degli interventi d'urgenza e le relative procedure;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;

- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio ed il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 5

DISPONIBILITA' DEI SERVIZI

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio di emarginazione.

Nel Comune è istituito il Centro comunale per i servizi sociali, destinato ai servizi di base e come sede di recapito dei servizi itineranti e domiciliari, utilizzabili dai cittadini.

Esso è lo strumento per contribuire a concretizzare e garantire sul territorio i nuovi obiettivi del "sistema locale dei servizi".

Art. 6

ELEMENTI DELIMITANTI STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito individuale e familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;

- limiti di reddito "minimo vitale" anno 1996 -

1 persona: Lit. 8.647.000=

2 persone: " " più 40%

3 persone: " " più 63%

4 persone: " " più 103%

5 persone: " " più 130%

6 persone: " " più 156%

7 persone: " " più 180%

rivalutabile per gli anni successivi secondo inflazione reale;

- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali;

Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono di competenza dell'Amministrazione Comunale che, per la raccolta dei dati può utilizzare il servizio informativo dei vigili urbani e quello del servizio sociale territoriale.

Possono essere predisposti anche modelli a stampa contenenti i riferimenti essenziali per l'accertamento dello stato di bisogno, quali:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito individuale; il reddito complessivo del nucleo familiare;
- concorrono alla determinazione del reddito tutti i tipi di reddito esclusa la casa di abitazione fino ad un milione di rendita catastale ed il 50% dell'eventuale indennità di accompagnamento;
- concorre ad abbassare la quota del proprio reddito l'eventuale ammontare del canone di affitto, previa presentazione di idonea documentazione;
- presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
- condizioni di salute del soggetto che possano compromettere l'attività lavorativa o che a causa delle decisioni del Governo Centrale in materia sanitaria, compromettano seriamente il livello reddituale;
- lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge;
- le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
- la vita di relazione familiare o nell'ambito del quartiere.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

In via eccezionale l'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

Art. 7

COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE

Le domande per la fruizione dei Servizi sociali, opportunamente istruite, vanno esaminate da apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale.

Le decisioni adottate, opportunamente motivate, sottoposte al parere e deliberazione della Giunta Municipale, vanno portate a conoscenza dell'interessato e dei familiari dello stesso, con indicazione delle modalità da seguire per ottenere l'erogazione della prestazione assistenziale.

Art. 8

COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ANZIANI

La Commissione Comunale per i Servizi Sociali ed anziani è composta da:

- Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- *5 membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui 3 designati dalla Maggioranza e 2 dalle Minoranze Consiliari, (integrato con DCC n. 37 del 08.09.2004)*
- 1 esperto in Servizi di assistenza sociale;

➤ 4 rappresentanti dell'utenza.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario del Comune designato dal Sindaco.

Ai lavori della Commissione possono essere invitati in forma continuativa e consultiva Tecnici esperti e persone interessate all'area sociale o di rilevanza sociale del Comune (nel numero massimo di due), che parteciperanno alle riunioni senza diritto di voto, limitatamente alle attività di programmazione. (DCC 106/2009).

Art. 9

COMPITI DELLA COMMISSIONE

Compito della Commissione Comunale per i Servizi sociali ed anziani è quello di delineare ed organizzare i diversi servizi di sicurezza sociale nelle varie fasi di piano (obiettivi da raggiungere), di programma (strumenti e norme d'intervento) e di Bilanci per programma.

La Commissione organizzatrice si riunisce in via ordinaria 1 volta al mese ed in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione vengono convocate dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore della Sicurezza sociale, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la seduta in caso di riunione ordinaria ed almeno 2 giorni prima in caso di riunione straordinaria.

Le sedute s'intendono valide se è presente la metà più 1 dei componenti; le decisioni vanno prese con la maggioranza più 1 dei presenti.

La Commissione presenta annualmente, al Consiglio Comunale, l'allegato al Bilancio di previsione dell'attività da svolgere, con l'esatta indicazione dei relativi Piani Finanziari e precisando la ripartizione degli oneri fra i vari servizi del Centro per i Servizi Sociali.

La Commissione può assolvere ai suoi compiti suddividendosi, ove necessario, in sottocommissioni di lavoro su problemi specifici.

La Commissione, nel quadro del complesso di norme di cui al presente Regolamento, dovrà predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione programmatica avente lo scopo di porre l'Amministrazione in grado di realizzare, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, la migliore erogazione di Servizi idonei socio-assistenziali.

Art. 10

NATURA GIURIDICA

La Commissione organizzatrice è l'organo consultivo del Comune per tutte le questioni riguardanti l'assistenza, la beneficenza pubblica e la sicurezza sociale.

Essa è chiamata ad esprimere il proprio parere su qualsiasi schema di normativa o disciplinare prima che gli organi collegiali comunali adottino gli atti formali di rispettiva competenza.

Il parere della Commissione ha carattere preventivo, obbligatorio, ma non vincolante (di talchè, in caso di difforme decisione degli organi comunali, la stessa dovrà essere motivata e circostanziata) su tutte le questioni che comportino spese a carico del Bilancio comunale, ivi compresi i fondi assegnati a seguito di contribuzioni regionali, e tutte riguardanti interventi per i Servizi Sociali di cui al presente Regolamento.

In caso di comprovata urgenza ed assoluta immediatezza dell'intervento, nonché di modicità della spesa richiesta, il Sindaco, o suo delegato, e la Giunta Municipale potranno predisporre i provvedimenti del caso, senza il parere preventivo ed obbligatorio della Commissione, ma saranno tenuti a darne comunicazione nella prima seduta utile della stessa.

Art. 11

FUNZIONAMENTO

Di tutte le riunioni deve essere redatto idoneo processo verbale firmato dal Sindaco, o suo delegato, dal componente più anziano per età dei presenti e dal funzionario del Comune incaricato dal Sindaco, avente le funzioni di Segretario della Commissione senza diritto di voto.

Copia di tale verbale deve essere rimesso ai competenti organi comunali (Consiglio e Giunta) perchè sia, successivamente, riportato il relativo parere negli adottandi atti deliberativi.

I componenti della Commissione che si assentino ingiustificatamente per 3 sedute consecutive o, discontinuamente per 1/3 delle 12 sedute ordinarie da tenersi nell'anno, decadono dall'incarico senza ulteriore formalità, se non previa attestazione del Presidente e Segretario della Commissione circa le assenze.

Art. 12

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI

Il finanziamento dei singoli servizi sociali avviene in base alle disponibilità di Bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli di bilancio, e con riferimento agli appositi contributi erogati dalla Regione.

Art. 13

INTERVENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

L'Amministrazione Comunale dovrà disporre sistematici interventi di verifica della rispondenza dei servizi agli standards strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con i provvedimenti istitutivi dei singoli servizi. Verranno pure effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

Art. 14

INFORMAZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE

Le attività di segretariato sociale sono volte a fornire ai cittadini informazione e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza ed a tutti gli altri nei quali si esplica la vita sociale organizzata e consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.

Lo sviluppo e le qualificazioni dei servizi debbono essere rivolti in particolare modo ai soggetti esposti a rischi di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona, alla valorizzazione delle famiglie ed al miglioramento della qualità della vita.

Art. 15

ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere il carattere della continuità (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o della straordinarietà (per occasionali situazioni di emergenza) o di specificità, (in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia). L'intervento economico deve tener conto anche dei servizi erogati al destinatario o alla famiglia, che concorrono al raggiungimento della soglia di minimo vitale, può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

Gli interventi economici possono essere erogati anche per le seguenti iniziative:

- erogazione di somme per spese personali in favore di persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;
- concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo.

L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonchè di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel Bilancio dell'Ente.

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico. La prestazione economica deve assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza e decoro.

Il servizio di assistenza economica deve tener conto anche di altri servizi erogati al destinatario o alla famiglia, che concorrono al raggiungimento del minimo vitale.

Nel calcolo delle spese per il minimo vitale debbono esserr necessariamente valutati i seguenti elementi:

- alimentazione _____
- abbigliamento _____
- igiene e sanità _____
- governo della casa _____
- vita di relazione _____
- affitto casa _____
- riscaldamento _____

Art. 16

ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare è costituita da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale rivolta in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli inabili, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di non autosufficienza, nonchè ai nuclei familiari naturali o affidatari con componenti a rischio di emarginazione, al fine di riportare le persone o le famiglie alla situazione di maggior benessere possibile, di permetterne la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alle istituzionalizzazioni.

L'assistenza domiciliare è attuata anche come prestazione di sostegno alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà.

Gli interventi di assistenza domiciliare consistono in interventi di aiuto domestico, infermieristico, riabilitativo, di assistenza sociale e tempo libero.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono, di norma, temporanee, complementari e sussidiarie in quanto erogate nel tempo, nella specie e nella misura in cui il singolo o il nucleo familiare non siano in grado di soddisfare autonomamente i

relativi bisogni e devono tendere a stimolare al massimo l'attivazione della partecipazione dei destinatari.

Le prestazioni specifiche di tipo infermieristico dovranno far carico alle competenti U.S.L.

Il personale addetto all'assistenza domiciliare dovrà curare che l'inabile si esprima al meglio delle sue capacità anche per integrarsi con le prestazioni fornite dall'incaricato.

Dovranno essere tenute, a carico del predetto personale, dei prospetti giornalieri in cui verranno elencate le singole prestazioni effettuate e gli appuntamenti per visite mediche specialistiche, esami di laboratorio, visite di parenti ed amici ecc....

Visite periodiche verranno compiute da personale ispettivo, presso il domicilio degli utenti dell'assistenza domiciliare per riscontrare la rispondenza del servizio stesso alle effettive esigenze dell'inabile e per proporre eventuali variazioni al tipo di prestazioni in atto.

Il servizio di assistenza domiciliare deve poter garantire tutta una serie di servizi indispensabili nell'ambito di un'autonomia abitativa e cioè: la provvista periodica degli alimenti, il bucato, le stirature della biancheria e degli indumenti, la riparazione degli impianti domestici (idraulici, elettrici), l'accompagnamento alla riscossione delle pensioni, le prestazioni infermieristiche a domicilio, l'accesso ai servizi poliambulatoriali ecc...

Art. 17

ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa è costituita da interventi volti a soddisfare bisogni abitativi dei soggetti e delle categorie socialmente più deboli.

Essa è rivolta, in particolare, alle persone anziane, agli inabili ed ai nuclei familiari con soggetti a rischio di emarginazione, di istituzionalizzazione. In tale contesto rientrano:

- gli interventi volti al miglioramento delle condizioni degli alloggi e l'adeguamento degli stessi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- la realizzazione di alloggi protetti per persone parzialmente autosufficienti;
- integrazione parziale o totale del canone di affitto, anche in attuazione alla legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ad integrazione e completamento delle condizioni economiche e fisiche indicate all'art.6 del presente Regolamento, l'istruttoria delle richieste per il soddisfacimento delle esigenze abitative dovrà anche contenere precisa indicazione sulla composizione del nucleo familiare del richiedente; sulle condizioni di stabilità, di igiene e sanità dell'alloggio abitato; sullo stato del possesso dell'alloggio; sullo stato di eventuali richieste di concessione di alloggi per l'edilizia economica e popolare.

Sempre al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni di emarginazione e segregazione di individui o disgregazione di nuclei familiari, che per favorire la destituzione dei soggetti ricoverati ed evitarne il ricovero, i Comuni singoli o associati intervengono mediante:

- a) l'individuazione degli immobili di proprietà degli enti locali da destinare ad alloggi, nonché attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art.27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457; gli alloggi di cui sopra da assegnare anche a condizioni di canone privilegiato, sono individuati in modo da favorire l'integrazione sociale evitando concentrazione di tali alloggi in determinate zone;
- b) il miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi diretti di manutenzione e adeguamento degli alloggi o concessione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici.

Art. 18

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RIFERIMENTO AD EDIFICI PUBBLICI DI CARATTERE COLLETTIVO SOCIALE

L'abbattimento delle barriere architettoniche deve tendere a far sì che l'anziano inabile e i soggetti portatori di handicaps siano messi in grado di accedere facilmente ai pubblici edifici e di utilizzare le strutture sociali ricreative, amministrative previste nel territorio.

I detti edifici vanno costruiti o adattati secondo le seguenti caratteristiche:

- l'ingresso principale di ogni edificio è opportuno che sia collegato con l'esterno a mezzo di camminamenti pavimentati e rivestiti in materiale antisdrucciolo; l'inclinazione di detti camminamenti deve essere tale da facilitare il drenaggio delle acque. L'eventuale collegamento con l'esterno a mezzo di rampe dovrebbe essere realizzato in modo tale da ammettere una pendenza massima del 5%, estensibile all'8% in caso di percorsi brevi (8-12 metri).

All'interno degli edifici tutti i percorsi orizzontali dei vari piani dovrebbero trovarsi allo stesso livello; dovrà pertanto essere evitata la presenza di gradini. In caso ciò si riveli impossibile questi debbono essere segnalati in anticipo, in ambedue i sensi di marcia, mediante idonei accorgimenti tra cui il cambiamento di colore delle pavimentazioni ed una illuminazione perenne durante la notte.

Nel caso di edifici costruiti su più piani dovrebbe essere installato un capace ascensore.

Nel caso si renda necessario l'uso delle scale dovrà tenersi presente che le alzate dei gradini non dovrebbero superare i 16 cm. mentre la pedata non dovrebbe mai essere inferiore ai 30-35 centimetri.

Le pedate dovrebbero essere realizzate in materiali antisdrucciolo e di colore contrastante con quello dell'alzata, delle pareti e dello zocchetto.

Il corrimano posto all'altezza di circa 80 cm. e di colore contrastante con quello delle pareti, correttamente sagomato, dovrebbe proseguire per circa 30-40 cm. al di là dell'inizio e della fine della rampa.

La larghezza utile delle rampe di scale non dovrebbe mai essere inferiore al metro e nessuna porta dovrebbe aprirsi direttamente sulle scale.

Il raccordo fra le scale e i percorsi orizzontali dovrebbe avvenire, previo disimpegno, con pianerottolo di buone dimensioni ed eventuali porte- vetrate.

Le strade dovrebbero possibilmente essere affiancate da spaziosi marciapiedi facilmente percorribili da carrozzelle per invalidi.

Art. 19

ABBATTIMENTO DI BARRIERE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS RELATIVI AL LINGUAGGIO, ALLA COMUNICAZIONE SONORA, ALLA COMUNICABILITA' VISIVA

Il servizio in questione deve tendere ad eliminare, o almeno a ridurre, le barriere che si frappongono ad una normale vita sociale e di relazione per i soggetti portatori di handicaps relativi al linguaggio, alla comunicazione sonora ed alla comunicabilità visiva.

L'abbattimento delle barriere per sordo-muti, ipoacusici, non vedenti, si può realizzare attraverso l'istituzione e la gestione di sussidi audiovisivi; corsi di aggiornamento programmati, con personale specializzato; invio dei portatori di handicaps presso istituti specializzati per periodici soggiorni ai fini rieducativi degli organi lesionati; presenza di associazioni di volontariato in grado di assistere, accompagnare, educare i soggetti portatori di handicaps fisici specifici.

Art. 20

INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI HANDICAPPATI

L'assistenza ai soggetti handicappati per l'inserimento lavorativo è costituita da interventi volti a soddisfare le esigenze di inserimento lavorativo di soggetti abbinogevoli di strumenti particolari di lavoro e di sussidi economici per l'acquisizione di materiali e impianti particolari.

L'intervento assistenziale può estrinsecarsi o sotto l'aspetto della concessione di contributi ai soggetti portatori di handicaps, per l'acquisto o l'adeguamento di attrezzature che consentano l'esercizio di un'attività autonoma al soggetto (lavoro artigianale, hobbistica, attività manuali che possano essere svolte nell'ambito domestico ecc...), oppure con la concessione di contributi ad aziende artigianali e non, per l'adeguamento di beni strumentali e servizi di sostegno per lavoratori portatori di handicaps.

L'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps può essere agevolato anche attraverso il concorso del Comune nel pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a favore di imprese che assumono handicappati.

Ai fini della concessione del contributo per l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature per coloro che intendono avviarsi ad un lavoro autonomo, gli aspiranti dovranno presentare all'Ente, oltre alla documentazione di rito valida per tutte le richieste di contributi assistenziali, un piano sufficientemente articolato dal quale si evidenzi:

- il tipo di attività che il soggetto intende intraprendere;

- eventuali precedenti esperienze professionali e titoli di studio professionali attinenti all'attività che si intende intraprendere;
- ubicazione delle sedi di attività artigianale, commerciale o di servizi;
- descrizione dei supporti tecnici e delle attrezzature minime necessarie per intraprendere l'attività scelta; l'elenco descrittivo dei supporti tecnici e delle attrezzature dovrà portare il visto di un tecnico o di un'azienda artigianale iscritta alla Camera di Commercio.

Le attrezzature e gli impianti acquistati con il contributo del Comune non possono essere ceduti a terzi, nè alienati, ma debbono essere utilizzati direttamente dal beneficiario e da eventuali collaboratori familiari.

L'apposito servizio sociale del Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici al fine di verificare il corretto e proficuo utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte del beneficiario.

Le aziende che intendono assumere handicappati o che già hanno alle loro dipendenze persone portatrici di handicap, al fine di ottenere contributi per l'adeguamento di beni strumentali o il concorso nel pagamento di oneri previdenziali e assistenziali obbligatori, debbono presentare all'Ente, oltre alla normale documentazione di rito, un progetto di Piano analitico contenente:

- il numero dei soggetti portatori di handicaps già dipendenti o che si intende assumere alle proprie dipendenze;
- il tipo di prestazioni ad essi assegnate o da assegnare;
- la tipologia degli strumenti e degli impianti che adattano alle particolari condizioni dei lavoratori portatori di handicap;
- lo stato patrimoniale dell'Azienda;
- un impegno ad utilizzare le attrezzature e gli impianti ad esclusivo beneficio dei lavoratori portatori di handicaps;
- per le Aziende interessate a chiedere il concorso nel pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione dell'INPS da cui risulti che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi assicurativi.

Art. 21

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE FORNITURE DI SUSSIDI TECNICI PER IL MANTENIMENTO NEL NORMALE AMBIENTE DI VITA

Il servizio assistenziale di che trattasi ha lo scopo di fornire quanto occorra di sussidi tecnici (strumenti di sostegno, presidi ortopedici, arnesi di lavoro, fornitura di protesi ecc...) agli anziani e inabili, in modo da consentire agli stessi di vivere il più a lungo possibile nell'ambiente familiare, sociale, urbanistico che è loro più congeniale.

Il servizio si articola in più settori a seconda del tipo del sussidio tecnico di cui l'inabile ha bisogno.

La ricerca del bisogno deve essere affrontata tenendo ben presente le aspirazioni e le attese dell'inabile, il suo stato psico-fisico, l'eventuale attività lavorativa svolta in precedenza, l'inserimento nella vita di relazione.

I sussidi tecnici da proporre sono quelli che siano in grado di consentire il mantenimento nel normale ambiente di vita dell'inabile, con il minimo sforzo e sacrificio da parte di quest'ultimo.

Art. 22

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOMATISMI DI GUIDA DA APPLICARE AD AUTOVETTURE O PER L'ACQUISTO DI MOTOCICLI GIA' PREDISPOSTI

Il fine della concessione del contributo è quello di consentire a soggetti portatori di handicaps fisici di mantenere una normale vita di relazione e rapporti interpersonali anche al di fuori della propria abitazione.

Al fine della concessione di contributi i richiedenti, oltre alla normale documentazione di rito, dovranno produrre un attestato da cui risultino i seguenti elementi di valutazione:

- stato della menomazione fisica;
- eventuale possesso di autovetture o motociclo;
- estremo documento di guida,
- attestato tecnico da cui risulti l'affidabilità dell'automatismo di guida da applicare alle autovetture o al motociclo;
- dichiarazione della ditta fornitrice dell'automatismo di guida, del costo del sussidio tecnico.

Art. 23

SERVIZIO DI MENSA E LAVANDERIA

Al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone che versano in particolari, gravi condizioni di disagio economico o che risultino parzialmente inabili e incapaci di attendere completamente a se stessi, viene istituito un servizio di mensa sociale e di lavanderia.

Il servizio consiste nel trasporto a domicilio degli utenti, di un pasto caldo e della biancheria lavata e stirata, oppure nella fornitura di buoni per il consumo di pasti presso mense convenzionate e per il lavaggio e stiratura di biancheria presso lavanderie convenzionate.

Art. 24

SERVIZIO PRESTITO PROTESI

L'assistenza mediante il servizio prestito protesi ha lo scopo di fornire ad inabili di modeste condizioni economiche, dei sussidi protesici che consentano loro di sopperire a momentanee esigenze connesse alle loro particolari condizioni fisiche.

Il sussidio consiste nella fornitura di un presidio (carrozzelle, comode, bastoni, trepiedi, letti con alzacuscino, spondine per letti ecc...) a favore di persone in fase di riabilitazione e di recupero funzionale, dopo periodi di ricovero e cura presso Centri sanitari di traumatologia ed ortopedia.

Il servizio di prestito può essere a titolo gratuito oppure a tariffa a seconda delle condizioni economiche in cui versa il richiedente.

La tariffa per il prestito del presidio ortopedico può essere calcolata valutando un 10-15% annuo del costo del presidio stesso.

La concessione del prestito è disposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato su segnalazione dell'apposita Commissione di assistenza.

Il beneficiario, o la persona incaricata, dovrà sottoscrivere un verbale di presa in consegna del presidio. Nel verbale dovrà essere, altresì, fatta menzione del numero di inventario del presidio stesso.

Art. 25

SERVIZIO SOGGIORNI-VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna-mare-laghi ecc...) durante il periodo primavera-estate-autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'agevolazione del soggiorno vacanza a favore di anziani e minori è concessa entro determinati limiti di età e di reddito. Per gli anziani l'età minima in genere è quella di 55 anni per le donne, e di 60 anni per gli uomini. Per i minori l'età minima deve essere di anni 6, la massima di 18.

Ad ogni persona sarà richiesto un contributo economico individuale proporzionato al reddito mensile pro-capite.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

Le domande, da presentare preferibilmente su modulo prestampato per facilità di compilazione, dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- Stato di famiglia;
- fotocopia dei certificati delle pensioni percepite (INPS, INAIL, di guerra, dall'estero ecc...) relative all'anno di che trattasi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i redditi conseguiti nell'anno precedente o fotocopia del modello fiscale 740.

Art. 26

INSERIMENTO OCCUPAZIONALE ANZIANI

Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo la messa in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servano ad occuparlo parzialmente durante la giornata. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'intervento occupazionale a favore degli anziani è concesso entro determinati limiti di età e di redditi. L'età minima richiesta è di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

Le attività da svolgere da parte degli anziani sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:

- la custodia di parchi e giardini;
- assistenza in biblioteca e saloni per mostre;
- regolare il traffico all'uscita delle scuole elementari e medie;
- assistenza ai bimbi sullo scuolabus;

- piccole assistenze domiciliari a persone non autosufficienti;
- disbrigo modeste mansioni di usciere e consegna corrispondenza dell'Ente;

L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano oltre ragionevole periodo di tempo giornaliero che può essere individuato in tre ore.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande potrà essere formata una graduatoria, con privilegio per le persone con reddito più basso, senza figli, e a parità di condizione, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

Le domande, da presentarsi preferibilmente su modulo prestampato, dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) fotocopia dei certificati delle pensioni percepite relative all'anno di che trattasi.

Art. 27

SERVIZI RESIDENZIALI APERTI

I servizi residenziali sono rivolti a favore di persone anziane e principalmente verso quelle persone in età avanzata che non sono più in grado di condurre una vita completamente autonoma o che per loro scelta preferiscono usufruire di servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.

I destinatari di una residenza per anziani possono essere talvolta anche persone non anziane che, per una particolare situazione fisica, economica e sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo.

Lo scopo da raggiungere con i servizi residenziali è quello di offrire agli utenti una condizione di vita che permetta all'ospite una sufficiente se non totale autonomia di vita, garantendo tutti i servizi di cui ha bisogno.

I servizi residenziali aperti sono costituiti da:

- case di riposo;
- appartamenti protetti;
- centro diurno;
- centro residenziale per handicappati gravi.

N.B. - Poiché la struttura e l'organizzazione dei predetti servizi appare abbastanza complessa apposti regolamenti di organizzazione e di gestione dei predetti servizi sono predisposti secondo specifiche esigenze e disponibilità finanziarie.

Gli utenti dei servizi residenziali hanno diritto a:

- essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto alle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulla possibilità di scelte esistenti, sui requisiti e sulle relative procedure;
- ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano, in concreto, il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo

della propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche;

- scegliere liberamente le strutture e la residenza ritenute idonee al proprio stato psico-fisico;
- esprimere il consenso sulle proposte di assegnazione, da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali;
- partecipare, nelle forme stabilite dai regolamenti di gestione, alla definizione della modalità di gestione del servizio;
- essere garantiti, in ogni caso, al proprio diritto alla riservatezza.

Art. 28

ASSISTENZA CONNESSA A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il servizio sociale in argomento ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica, e non solo economica, in favore di famiglie bisognose dei detenuti e alle vittime del delitto.

Il servizio assistenziale è apprestato anche nei confronti degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.

L'espletamento delle formalità per l'individuazione dello stato di bisogno, per i soggetti sopraindicati, è compito del servizio sociale dell'Ente che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nell'ambito territoriale.

Il Comune è tenuto anche a prestare assistenza sociale a favore di minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Tali interventi possono tradursi in:

- adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco;
- contestuale segnalazione di casi alla Magistratura Minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
- vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria competente;
- vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al 6 comma dell'art. 19 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale (art. 25 della legge del 25 luglio 1956, n. 888) dando esecuzione alla prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art.29

INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE E DEL SINGOLO

Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.

Gli interventi attuabili sono di varia indole e consistono in:

- reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
- attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità dell'affidamento preadottivo e dell'adozione ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. della legge 4 maggio 1983, n. 184 attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
- individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico-fisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare, alla presunta durata dell'intervento;
- preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
- determinazioni di un'eventuale contributo economico da corrisponderci agli affidatari per il mantenimento del minore e di facilitazione nell'utilizzo dei servizi sul territorio anche con accesso gratuito o semigratuito.

Art.30

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione, atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art.31

ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI APPARTENENTI A SPECIFICHE CATEGORIE DI INVALIDI INDICATI DA LEGGI SPECIALI

L'assistenza sociale in argomento è rivolta a favore di quei cittadini che a seguito del riconoscimento di appartenenza ad una determinata categoria socialmente protetta in base a precise norme di legge, hanno diritto a determinate prestazioni di natura economica e di altro genere.

L'intervento assistenziale consiste nella predisposizione degli atti istruttori e delle certificazioni varie necessarie all'ottenimento dei vari benefici previsti da leggi in vigore.

Le prestazioni economiche possono essere erogate dal Comune per alcune categorie (v. hanseniani) con diritto al rimborso da parte della Regione o dello Stato.

Le categorie protette rientranti nelle discipline del presente articolo sono le seguenti:

- invalidi civili;
- ciechi e sordomuti;
- hanseniani e loro familiari (legge 3-3-1980, n. 126);
- orfani lavoratori italiani;
- invalidi del lavoro;
- mutilati e invalidi civili.

Art.32

INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI PROFUGHI

L'intervento assistenziale è rivolto a favore di determinate categorie di cittadini provenienti da alcuni paesi extra-europei e indicati espressamente dalla legge dello Stato. La legge al riguardo, che prevede anche le varie provvidenze a favore dei cittadini profughi, è la legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Le provvidenze previste a favore dei cittadini suindicati e per i quali i Comuni debbono approntare la relativa istruttoria, oltre ad erogare direttamente alcune prestazioni, sono le seguenti:

- a) indennità di sistemazione e contributo alloggiativo;
- b) intervento assistenziale integrativo;
- c) collocamento obbligatorio presso enti pubblici e privati;
- d) provvedimenti per la ripresa dell'esercizio dell'attività commerciale;

e) assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

Art.33

VOLONTARIATO

Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quale espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.

Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art.34

REGISTRO DEL VOLONTARIATO

Presso il Comune è istituito il registro del volontariato. L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta del Comune previa verifica che le attività del richiedente stesso siano in armonia con la normativa del presente regolamento sui servizi sociali.

Il Comune dispone la cancellazione dal registro, quando vengono a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento.

=====